

**Direttore responsabile**  
ANSELMO CASTELLI

**Vice direttore**  
Stefano Zanon

**Coordinamento scientifico**  
Roberto Stanghellini

**Coordinatore di redazione**  
Alessandro Pratesi

**Consiglio di redazione**  
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,  
Paolo Bisi, Elena Fracassi,  
Carlo Quiri, Luca Reina

**Comitato di esperti**  
G. Alibrandi, G. Allegretti,  
O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,  
A. Bonghi, A. Bortoletto, E. Bozza,  
B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi,  
G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca,  
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita,  
B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido,  
P. Lacchini, P. Meneghetti, M. Nicola,  
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,  
F. Poggiani, C. Pollet, R.A. Rizzi,  
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,  
L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarenghi,  
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

**Hanno collaborato a questo numero**  
P. Bisi, G. Cambria, P. Di Biase,  
M. Ferrari, M. Fiameni, A. Pratesi,  
A. Romano, A. Scaini, A. Sica,  
S. Spitti, R. Stanghellini, S. Zanon

**Stampa**  
Tiber Spa - Via Industriale, 24/26  
Rodengo Saiano (BS) - Tel.  
030/6810155

**Editore**  
Centro Studi Castelli S.r.l.  
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25  
46042 Castel Goffredo (MN)  
Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151  
P. IVA e C.F. 01392340202  
lunedì-venerdì  
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30  
Sito Web: WWW.RATIO.IT  
servizioclienti@gruppcastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori  
della Comunicazione n. 3575  
Autorizzazione del Tribunale  
di Mantova n. 2/2007  
Periodico mensile,  
spedizione in abbonamento postale

**Chiuso per la stampa il 27.05.2024**

# RATIO

## Revisori & Sindaci

Periodico dedicato agli organi di controllo delle società e degli enti

### Sommario 6/2024


**Opinione** - Problemi legati agli ammortamenti e alla stimata vita utile dei beni **3**

**Notizie in breve** **5**

## Vigilanza

**Normativa**  - Relazione di revisione nelle cooperative **6**

- Collegio sindacale e normativa antiriciclaggio **10**

**Verifiche**  - Verifica degli adeguati assetti **14**

## Revisione legale


**Normativa** - Determinazione della vita utile delle immobilizzazioni materiali **16**

**Verifiche** - Verifiche crediti commerciali nelle nano-imprese **18**

- Principali controlli del revisore nelle imprese edili **24**

- Procedure per operazioni con parti correlate **28**

- Procedure di revisione sul bilancio consolidato **33**

 - Relazione del revisore sulle carenze nel sistema di controllo interno **38**

## Enti locali

**Normativa** - Rendiconto di gestione 2023 **42**

## Rubriche

**Quesiti Agenzia Entrate** - ACE e partecipazioni in società controllate **48**

# VERIFICHE CREDITI COMMERCIALI NELLE NANO-IMPRESSE


## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- POSIZIONI FINANZIARIE A CREDITO
- OBIETTIVI DI REVISIONE
- ANALISI DEL CONTROLLO INTERNO
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SOLVIBILITÀ
- PROCEDURE DI VALIDITÀ

Art. 2409, c.c. - (ISA Italia) 200, Par. A64 - OIC 15 - (ISA Italia) 315

Le nano-impresse sono entità giuridiche di dimensioni minori, nelle quali possono essere riscontrate alcune delle caratteristiche qualitative comuni quali, tra l'altro, la concentrazione della proprietà e della direzione in un numero limitato di soggetti, spesso un unico soggetto (proprietario-amministratore), un numero limitato di servizi offerti o prodotti commercializzati, nonché personale dipendente, anche amministrativo, che svolge più funzioni. Il revisore dovrà rapportarsi, normalmente, con un professionista esterno che si occupa degli adempimenti verso l'Amministrazione Finanziaria e anche della tenuta delle scritture contabili obbligatori, e da cui possono essere acquisite la maggior parte delle informazioni economiche-finanziarie. Nell'ambito della revisione delle nano-impresse assume fondamentale importanza la verifica e l'attendibilità della voce riguardante i crediti commerciali e verso altri.

### SCHEMA DI SINTESI



FATTORI DI RISCHIO	RISCHI COLLEGATI
Diverse modalità di incasso dei crediti (RIBA, effetti attivi, bonifici, contanti e assegni, sbf, factoring, ecc.).	Scorretta classificazione dei crediti o di errata cancellazione/non cancellazione del credito.
Diverse clausole contrattuali di consegna/spedizione delle merci.	Rischio di errata contabilizzazione per competenza dei ricavi (crediti) e di errata classificazione (rimanenze/ ricavi).
Crisi del settore in cui operano i clienti.	Difficoltà di incasso dei crediti e possibili errori di valutazione degli stessi al presunto valore di realizzo.
Caratteristiche e grado di concentrazione dei clienti.	Non esigibilità di crediti rilevanti che potrebbero compromettere la continuità aziendale (se il fatturato è concentrato su pochissimi clienti), come anche, rischio di perdita del/i cliente/i di riferimento.
Regolamentazione del settore.	Settori a forte regolamentazione potrebbero determinare rischi di mancata compliance e, di conseguenza, impatti rilevanti sulla società.
Sistema contabile, procedure e prassi contabili adottate.	Sistemi informatici integrati garantiscono, di norma, maggiore accuratezza nella registrazione dei ricavi/crediti.

**POSIZIONI FINANZIARIE A CREDITO**

**NATURA**

OIC 15

**VOCI DI BILANCIO DA CONTROLLARE**

**FINALITÀ DEL CONTROLLO**

(ISA Italia) 315

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cessione di beni</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Le posizioni finanziarie sono rilevate in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>.. il processo produttivo dei beni è stato completato;</li> <li>.. si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.</li> </ul> </li> <li>• <b>Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali non prevedano diversamente, il trasferimento dei rischi avviene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>.. in caso di vendita di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi (art. 1510 c.c.);</li> <li>.. per i beni per i quali è richiesto l'atto pubblico il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita;</li> <li>.. nel caso della vendita a rate con riserva della proprietà, l'art. 1523 c.c. prevede che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.</li> </ul> </li> <li>• <b>La rilevazione del ricavo e del relativo credito avvengono alla consegna, indipendentemente dal passaggio di proprietà.</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prestazione di servizi</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I crediti sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Stato patrimoniale</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crediti verso clienti, comprensivi di fondo svalutazione crediti, effetti e fatture da emettere.</li> <li>• Crediti verso imprese collegate controllate e consociate (in generale) comprensivi di fondo svalutazione crediti.</li> <li>• Altri crediti commerciali.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Conto economico</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricavi delle vendite.</li> <li>• Resi su vendite.</li> <li>• Perdite su crediti.</li> <li>• Svalutazione crediti.</li> </ul>

**OBIETTIVI DI REVISIONE**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il professionista deve individuare e valutare il rischio di errori significativi che potrebbero approdare in bilancio e, quindi, predisporre e attuare le attività necessarie alla loro individuazione.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Con riferimento ai crediti commerciali, generalmente le verifiche riguardano:</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>.. <b>completezza;</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertare che tutti i crediti sorti a fronte di una vendita o una prestazione di servizi effettuati nel periodo siano stati registrati, che solo gli incassi effettivamente ricevuti entro la data di chiusura dell'esercizio e che solo le note di accredito di competenza siano stati accreditati ai clienti.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>.. <b>esistenza;</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertare che solo i crediti effettivamente sorti a fronte di una vendita o una prestazione di servizi siano stati registrati in contabilità, che tutti gli incassi effettivamente ricevuti entro la data di bilancio e tutte le note di accredito di competenza siano stati accreditati ai clienti. In altre parole, il revisore deve accertare che i crediti esistano e che derivino da operazioni effettivamente avvenute e correttamente rilevate.</li> </ul>

**VERIFICHE**

**revisione legale**

**FINALITÀ  
DEL CONTROLLO  
(segue)**

(ISA Italia) 315

- .. **accuratezza;**
  - Accertare che gli importi relativi ai crediti siano stati accuratamente registrati in contabilità e nel corretto periodo di competenza (vendite, rettifiche sulle vendite, incassi).
- .. **valutazione;**
  - Verificare che il processo di valutazione dei singoli crediti che hanno già manifestato problemi di esigibilità e dei crediti che, pur non avendo ancora manifestato problematiche di incasso, possono contenere perdite che si possono ragionevolmente stimare in base all'esperienza e alla conoscenza dei fatti di gestione.
- .. **obblighi e diritti;**
  - L'impresa possiede o controlla i diritti sull'esigibilità dei crediti.
- .. **presentazione.**
  - Verificare che il processo di valutazione dei singoli crediti che hanno già manifestato problemi di esigibilità e dei crediti che, pur non avendo ancora manifestato problematiche di incasso, possono contenere perdite che si possono ragionevolmente stimare in base all'esperienza e alla conoscenza dei fatti di gestione.

**ANALISI DEL CONTROLLO INTERNO**

**METODOLOGIA  
APPLICATA**

- **Devono essere ripercorsi, con il supporto del personale della società, i flussi dei documenti con lo scopo di verificare l'effettiva presenza ed efficacia dei controlli previsti.**
- **Indagini**
  - Colloqui effettuati con la direzione e/o con il personale volti ad acquisire informazioni utili alla comprensione delle procedure esistenti e del loro grado di conoscenza tra il personale.

Pur essendo uno strumento rapido ed efficace, ha una scarsa valenza probativa.
- **Osservazioni**
  - Consistono nella presa visione dell'effettivo svolgimento di un controllo.

Il limite di questa attività consiste nel fatto che si ottiene l'evidenza soltanto nel momento in cui è effettuata e può essere condizionata dalla presenza del revisore stesso; pertanto, non può essere estesa a operazioni e circostanze precedenti o successive.
- **Riesecuzioni**
  - Si tratta dello svolgimento in modo autonomo, da parte del revisore, di controlli svolti dall'impresa per verificarne l'efficacia operativa.

<b>Esempio</b>	Eseguendo il controllo di comparazione dei DDT con gli ordini e la o le fatture di un campione di documenti.
----------------	--

**SEPARAZIONE  
DEI COMPITI  
E RESPONSABILITÀ**

- **Funzioni**
  - Le diverse fasi dell'acquisizione, rilevazione e gestione dei crediti dovrebbero essere attribuite a unità/risorse aziendali separate, le cui principali funzioni possono essere così descritte:
    - .. acquisizione degli ordini;
    - .. accettazione degli ordini e controllo del limite di credito concedibile;
    - .. consegna della merce o prestazione del servizio e predisposizione dei relativi documenti;
    - .. fatturazione;
    - .. rilevazione contabile del credito;
    - .. autorizzazione alla rettifica dei crediti per sconti, abbuoni, annullamenti, resi, ecc.;
    - .. incasso;
    - .. valutazione ai fini del bilancio.

**SEPARAZIONE  
DEI COMPITI  
E RESPONSABILITÀ  
(segue)**

• **Attività**

- **Comparazione** degli ordini dei clienti con i listini prezzi od offerte.
- **Comparazione** dei documenti di trasporto con gli ordini per quanto riguarda la natura e la quantità delle merci, i termini e le condizioni di consegna.
- **Controllo delle fatture, con particolare riferimento a:**
  - .. nominativo ed indirizzo del cliente;
  - .. corrispondenza con il DDT per quanto riguarda la natura e le quantità delle merci;
  - .. corrispondenza con l'ordine per quanto riguarda i prezzi e le condizioni di vendita;
  - .. calcoli aritmetici;
  - .. adempimenti fiscali;
  - .. controllo della sequenza numerica degli ordini, dei DDT e delle fatture.

**ANALISI PERIODICA  
DELLE RISULTANZE  
CONTABILI**

• **Definizione**

- La tenuta di corrette registrazioni contabili presuppone l'esistenza di sistemi di rilevazione più o meno complessi in base alla natura e alle dimensioni dell'azienda, al numero e alla tipologia dei debitori e all'eventuale esistenza di società controllate e collegate.

In presenza di un sistema di controllo interno, la correttezza e l'attendibilità delle scritture contabili devono essere periodicamente controllate da personale indipendente da quello addetto alla tenuta delle stesse.

• **Attività di controllo**

- **Ha per oggetto:**
  - .. il riscontro tra i saldi dei conti individuali e i saldi dei conti ri-pilogativi;
  - .. il riscontro delle risultanze contabili dell'azienda con quelle dei clienti, mediante invio a questi ultimi di estratti conto o di lettere con la richiesta di conferma scritta del saldo a credito dell'azienda stessa;
  - .. il riscontro degli incassi con le registrazioni nei conti individuali.

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SOLVIBILITÀ**

**AREE  
DI INDAGINE**

• **Procedure effettuate prima della formazione del credito**

- **Raccolta e aggiornamento** di informazioni sulla solvibilità dei clienti.
- **Determinazione** dei limiti di credito da concedere ai clienti.
- **Riesame documentato** della posizione del cliente nei casi in cui i limiti di credito siano stati superati o il cliente sia in ritardo con i pagamenti.

• **Procedure effettuate dopo la formazione del credito**

- **Evidenza periodica dei crediti scaduti**, divisi per classi temporali di scaduto (anzianità dei crediti).
- **Sollecito dei clienti in ritardo con i pagamenti.**
- **Azioni legali** per il recupero del credito.
- **Evidenza statistica** delle perdite su crediti sostenute negli anni al fine di quantificare il rischio generico di inesigibilità.
- **Procedure di determinazione del fondo svalutazione crediti.**

**PROCEDURE DI VALIDITÀ**

**APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SCETTICISMO**

- L'obiettivo del revisore è quello di raccogliere elementi probativi con riferimento alle asserzioni di completezza, esistenza, accuratezza e valutazione al fine di individuare errori significativi a livello di asserzioni.
- Le procedure saranno tanto maggiori e accurate quanto minore sarà giudicato il livello di affidabilità del sistema di controllo interno.

**ANALISI COMPARATIVE**

- **Finalità**
  - Possono rivelarsi utili in presenza di grandi volumi di operazioni ed in presenza di una ripetitività o stabilità tali da rendere prevedibili i risultati.
- **Verifiche**
  - Il confronto del saldo dei crediti verso clienti, e/o delle sue componenti, con i valori corrispondenti del/i periodo/i precedente/i.
  - La comparazione di dati consuntivi con i dati originariamente previsti dalla direzione in sede di budget e di prechiusura.
  - Il confronto degli indici di bilancio con i valori dell'esercizio precedente o con le informazioni equivalenti del settore di riferimento.
  - L'analisi dell'andamento mensile, o trimestrale, della voce.
  - L'esame della serie storica delle perdite su crediti (utile per la verifica dell'adeguatezza del fondo svalutazione crediti).

Laddove la comparazione dei risultati attesi con gli importi contabilizzati o con gli indici calcolati mostra relazioni inusuali o inattese, si renderanno opportune debite valutazioni al fine di identificare i rischi di errori significativi da tener presente durante lo svolgimento del lavoro.

**VERIFICHE DI DETTAGLIO**

- **Natura e funzione**
  - **Analisi svolte a livello analitico** che prevedono la raccolta di elementi probativi sul singolo saldo o transazione che compone una voce di bilancio.
  - **Hanno un'elevata efficacia probativa**, in quanto favoriscono l'identificazione degli errori con maggiore precisione poiché svolte su singoli elementi che determinano un saldo di bilancio.

Risultano più efficaci per accertare l'esistenza, la valutazione o l'accuratezza di un'operazione o di un saldo di bilancio; tuttavia, **presentano dei limiti nell'accertamento della completezza di un'asserzione** (ad esempio, si può verificare l'esistenza del credito ma non che tutti i crediti siano contabilizzati).

- **Ispezioni**
  - Sono volte all'esame di registrazioni o documenti oppure alla verifica fisica di un'attività.
  - Quando la verifica riguarda l'esame di registrazioni contabili o documenti, può offrire diversi gradi di attendibilità probatoria a seconda della loro natura o provenienza (gli elementi probativi provenienti da soggetti terzi offrono sempre un livello di attendibilità superiore a quelli di provenienza interna all'azienda).

**Esempio** Nella verifica di valutazione dei crediti, si farà maggiore affidamento agli elementi provenienti da una relazione del legale esterno che segue una pratica di recupero crediti o un contenzioso piuttosto che a quella redatta dal responsabile interno all'azienda.

**VERIFICHE  
DI DETTAGLIO  
(segue)**

• **Ricalcolo**

- Verifica dell'accuratezza matematica dei documenti.

**Esempio**

Analisi effettuate per verificare il prospetto di anzianità dei crediti predisposto dalla società per verificare la correttezza matematica delle varie fasce di scaduto.

• **Conferme esterne**

- Trattasi della procedura di circolarizzazione, mediante la quale si ha la possibilità di ottenere la conferma scritta in merito all'esistenza e alla corretta valorizzazione delle voci di bilancio interessate.

• **Il revisore deve mantenere il controllo dell'intero processo di circolarizzazione:**

- .. verificando la corretta predisposizione delle lettere (che saranno redatte su carta intestata della società e firmate da un legale rappresentante della stessa);
- .. inviando personalmente le richieste di conferma;
- .. assicurandosi della correttezza dell'indirizzo dei destinatari selezionati;
- .. verificando che nelle lettere sia presente la richiesta di trasmissione delle risposte all'indirizzo del revisore;
- .. tenendo aggiornato il prospetto riepilogativo delle risposte;
- .. provvedendo al secondo ed eventualmente al terzo invio.

• **La richiesta di conferma scritta può assumere due forme diverse, denominate rispettivamente:**

- .. **richiesta positiva.** Si richiede una conferma espressa del saldo risultante dalla contabilità e riportato nella richiesta stessa, ovvero le eventuali discordanze;
- .. **richiesta negativa.** L'azienda chiede ai debitori di comunicare ai revisori esclusivamente le eventuali discordanze che dovessero riscontrare rispetto all'importo indicato nella lettera.

**RATIO IN TASCA  
GUIDA AL SUPERBONUS  
DAL 110% AL 70%**

**SCOPRI  
L'ABBONAMENTO**

[store.ratio.it](https://store.ratio.it)

**I manuali schematici per il lavoro quotidiano in studio**



Manuale digitale che esamina tutti gli aspetti del Superbonus, analizzando il percorso storico che lo ha condotto all'attuale normativa.

**Costantemente aggiornato durante tutto il 2024.**



# PROCEDURE PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ATTIVITÀ DA SVOLGERE

(ISA Italia) 550 - IAS 24

Le parti correlate sono una tematica molto delicata che il revisore deve tenere in considerazione, al fine di poter asserire che il bilancio non contenga errori significativi e che rappresenti in maniera veritiera e corretta l'andamento sociale. Tale fattispecie non riguarda solo i gruppi societari, poichè anche una società di piccole dimensioni può presentare rapporti con parti correlate. I rischi di revisione legati alle parti correlate sono, generalmente, rilevanti in quanto potrebbero non essere concluse a valori di mercato e nascondere delle frodi. Alla responsabilità del revisore relativamente ai rapporti e alle operazioni con parti correlate è dedicato uno specifico principio di revisione, lo standard ISA Italia 550.

### SCHEMA DI SINTESI

<p><b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b></p>	<p>⇒ Art. 2427 c. 1, n. 22-bis c.c. ⇒</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La nota integrativa deve indicare “le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato.</li> <li>• Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società”.</li> </ul>
<p><b>DEFINIZIONE DI PARTE CORRELATA</b></p>	<p>⇒ Art. 2426, c. 2 c.c. ⇒</p>	<p>Per la definizione di “parte correlata” occorre fare riferimento “ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea” e, pertanto, allo IAS 24 che definisce parte correlata come quella “persona” o “entità” che “è correlata all’entità che redige il bilancio”.</p>
<p><b>DEFINIZIONE DI PARTE CORRELATA</b></p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si definiscono “parti correlate” quei <b>soggetti che possono controllare o esercitare una notevole influenza nell’assunzione di decisioni relative all’azienda che redige il bilancio</b>; per “controllo” si intende il potere di determinare le politiche gestionali o finanziarie per mezzo di clausole finanziarie o clausole statutarie.</li> <li>• <b>Oltre alle società del gruppo di appartenenza sono parti correlate di una società:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>.. gli amministratori;</li> <li>.. gli stretti familiari degli amministratori;</li> <li>.. i soci che possiedono almeno il 20% del capitale;</li> <li>.. gli stretti familiari di tali soci;</li> <li>.. le imprese controllate (e, in alcuni casi, collegate) di tutte le persone fisiche suddette.</li> </ul> </li> </ul>	
<p><b>RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI</b></p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resta in carico agli amministratori ogni responsabilità di identificare ed evidenziare le parti correlate e le operazioni poste in essere con tali parti.</li> <li>• Questo significa disporre di un sistema informativo e di un sistema di controllo interno atti ad assicurare che le operazioni con le parti correlate siano adeguatamente identificate ed evidenziate in bilancio.</li> </ul>	
<p><b>POSSIBILI PROBLEMATICHE</b></p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Le operazioni con parti correlate possono manifestare profili critici e dare luogo a possibilità di frodi</b> come, ad esempio, l’ottenimento di benefici da parte degli azionisti di controllo a danno degli azionisti di minoranza e dei creditori sociali, ovvero quando una operazione con una parte correlata non è stata effettuata a normali condizioni di mercato.</li> <li>• <b>Per operazioni effettuate a normali condizioni di mercato</b> si intende una operazione conclusa secondo termini e condizioni come quelle tra un compratore e un venditore che non siano tra loro correlati e agiscano indipendentemente l’uno dall’altro, perseguendo ciascuno i propri interessi.</li> </ul>	
<p><b>OBIETTIVI DEL REVISORE</b></p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il revisore ha l’obiettivo di accertarsi che il bilancio consenta comunque una rappresentazione veritiera e corretta, nonostante l’influenza dei rapporti e delle operazioni con le parti correlate.</li> <li>• <b>Il revisore deve essere in grado di comprendere le operazioni con parti correlate per riuscire a:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>.. individuare possibili fattori di rischio frode e conseguenti errori significativi sul bilancio;</li> <li>.. stabilire se il bilancio sia o meno influenzato da tali operazioni (e quindi ne fornisca una rappresentazione veritiera e corretta e non ne sia fuorviato).</li> </ul> </li> </ul>	



## ATTIVITÀ DA SVOLGERE

FASE  
DI *INTERIM*

- **Attività**
  - Già nella fase di *interim*, durante la valutazione del rischio dell'incarico, il revisore deve porre in essere una serie di procedure che gli consentano:
    - .. di individuare correttamente le parti correlate dell'impresa sottoposta a revisione;
    - .. di comprendere la natura e l'estensione delle relazioni intrattenute;
    - .. di valutare se possano emergere rischi legati a frodi e/o a comportamenti ed eventi non intenzionali;
    - .. di valutare se siano state rispettate le previsioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile in tema di individuazione, contabilizzazione e presentazione delle transazioni significative con le parti correlate.
- **Rischio**
  - Il rischio che il revisore non riesca a individuare una o più parti correlate potrebbe precludere la comprensione di specifiche transazioni o relazioni che, seppur poste in essere con frequenza limitata, potrebbero condizionare significativamente l'attività dell'impresa, inducendola a compiere determinate operazioni contrarie alla legge, senza valida giustificazione economica, oppure finalizzate a conseguire una manipolazione o alterazione della realtà aziendale.
- **Memorandum**
  - Il revisore deve svolgere un'indagine con gli amministratori e la *governance* societaria, riepilogando l'attività svolta in un *memorandum* formalizzato.

## Tavola

Esempio di *memorandum* di comprensione delle transazioni effettuate dalla società con parti correlate

Società: ALFA S.r.l.  
Bilancio: 31.12.2023

A -20

## COMPRESIONE DELLE TRANSAZIONI CON PARTI CORRELATE

**Obiettivo**

Ottenere adeguata comprensione delle transazioni effettuate dalla società con le sue parti correlate.

**Lavoro svolto**

Tramite colloquio con l'amministratore delegato e il direttore finanziario della Società, abbiamo ottenuto informazioni e dati sulle parti correlate con le quali vengono effettuate transazioni.

La società possiede una Società controllata in USA, che non presenta transazioni di tipo commerciale con la società controllante, avendo al momento natura di società di rappresentanza con l'obiettivo di potenziare la presenza del marchio aziendale e dei suoi prodotti nel mercato nordamericano.

Le uniche movimentazioni nei confronti di tale entità fanno riferimento al conferimento eseguito per l'originale costituzione della società controllata e a un apporto di denaro per garantirne l'operatività.

A verifica delle informazioni ottenute, saranno effettuate verifiche per accertarsi che nei partitari clienti e fornitori non siano effettivamente presenti transazioni commerciali nei confronti della società controllata USA.

Siamo stati inoltre informati che la società ha effettuato vendite nei confronti di due parti correlate, rappresentate da società riconducibili al Socio unico. Su queste operazioni saranno effettuate verifiche mirate per comprendere la natura e l'entità delle transazioni occorse nell'esercizio.

Tali due posizioni nel partitario clienti saranno escluse dalla procedura di richiesta di conferma esterna dei saldi (circularizzazione).

**Conclusioni**

Sulla base delle informazioni ottenute, si ritiene di avere ottenuto un'adeguata comprensione delle parti correlate e delle tipologie di relazioni da esse intrattenute con la società.

Saranno inoltre effettuate procedure di validità inerenti alla movimentazione delle partecipazioni, al fine di individuare transazioni rilevanti con la controllata e analizzarne la natura e i riflessi in bilancio, sia in termini quantitativi che di obblighi informativi. In occasione della predisposizione della lettera di attestazione, faremo ulteriormente confermare dalla Società che l'elenco delle parti correlate che ci sono state comunicate e le relative transazioni trovano adeguata rappresentazione nell'informativa al bilancio.

**VERIFICHE**

**revisione legale**

**IDENTIFICAZIONE DELLE RELAZIONI SIGNIFICATIVE CON PARTI CORRELATE**

- **Attività**
  - Numerose sono le procedure che consentono al revisore di poter individuare e analizzare le transazioni con le parti correlate, soffermandosi su quelle a maggior rischio di frode o di rischi di errori significativi con impatto sull’informativa finanziaria.
  
- **Scetticismo professionale**
  - Durante l’intero corso delle attività di revisione è opportuno che il revisore mantenga un elevato livello di scetticismo professionale nel vagliare le informazioni e i documenti ottenuti nell’ambito delle diverse procedure, al fine di poter eventualmente individuare parti correlate non correttamente individuate o comunicate in precedenza dalla direzione.
  
- **Esempi**
  - Tipiche transazioni che potrebbero porre in evidenza relazioni con parti correlate possono essere:
    - .. **trasferimenti di denaro** non legati al normale svolgimento dell’attività dell’impresa, soprattutto a favore di entità a destinazione specifica (spesso non costituite in forma di enti con personalità giuridica);
    - .. **accordi con società o entità riconducibili a stretti familiari** dei soci o dei dirigenti apicali;
    - .. **scorporo di immobili o altri beni aziendali** in favore di società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata;
    - .. **strutturazione di transazioni complesse**, anche se legate a normali e caratteristici rapporti commerciali dell’impresa, con entità collegate direttamente o indirettamente ai soci;
    - .. **formulazione di accordi o contratti** con dirigenti apicali o responsabili delle attività di *governance*;
    - .. **triangolazioni finanziarie inusuali**.

**PROCEDURE PER ACCERTARE LA COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI SULLE PARTI CORRELATE**

- Il revisore, per verificare la correttezza delle informazioni fornite dalla direzione sulle parti correlate, deve svolgere le seguenti procedure:
  - .. analisi delle carte di lavoro degli esercizi precedenti, per identificare i nominativi di parti correlate conosciute;
  - .. richiesta di informazioni alla Direzione e ottenimento di attestazioni sui nominativi conosciuti di parti correlate;
  - .. esame delle procedure poste in essere dalla società per identificare le parti correlate;
  - .. richiesta di informazioni su eventuali legami o rapporti tra amministratori e dirigenti della società e altre entità;
  - .. esame del libro soci per individuare i principali soci;
  - .. esame dei libri dei verbali delle assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio di amministrazione, nonché degli altri libri sociali di interesse come, ad esempio, il libro dei verbali del comitato esecutivo e il libro dei verbali del collegio sindacale;
  - .. richiesta di informazioni agli altri revisori contemporaneamente coinvolti nel lavoro, o a revisori precedenti, circa la loro conoscenza di ulteriori parti correlate;
  - .. esame della dichiarazione dei redditi e di ogni altra eventuale documentazione trasmessa agli organi di controllo.

Se le norme di legge o regolamentari richiedono di dare informazioni nel bilancio sui rapporti con parti correlate, il revisore deve accertarsi che l’informativa resa sia adeguata.

**PROCEDURE  
DI REVISIONE  
PER IDENTIFICAZIONI  
SIGNIFICATIVE  
CON PARTI CORRELATE**

• **Conferme  
esterne**

• Le procedure di revisione che maggiormente possono agevolare tale compito sono le richieste di conferme esterne, soprattutto quelle che forniscono una serie di informazioni aggiuntive o accessorie utili a fornire spunti di indagine per il revisore.

• **Esempi**

• **Modello ABI-REV** inviato dalle banche, nel quale sono contenute una serie di informazioni che esulano dalle specifiche voci di bilancio (esempio: saldo dei conti correnti o calcolo degli interessi di competenza), ma che forniscono informazioni aggiuntive che potrebbero non essere state adeguatamente considerate o comunicate dalla direzione.

• A seguito della condivisione di tali nuove informazioni con la direzione, il revisore dovrà comprendere se l'omessa individuazione di tali parti correlate deriva da una carenza procedurale interna all'azienda oppure se è imputabile a una precisa volontà della direzione nell'occultare tali informazioni. Nella seconda circostanza, occorrerà valutarne le motivazioni, ragionando su eventuali rischi di frode connessi a tale comportamento, attraverso la comprensione della natura e delle caratteristiche delle operazioni intraprese nei confronti di tale specifica parte correlata.

• **Richieste di conferme esterne a fiscalisti e legali**, che potrebbero fornire spunti di riflessione importanti per il revisore nel venire a conoscenza di elementi collegati all'esistenza di parti correlate. Inoltre, dalla lettura di libri sociali o di documenti scambiati con autorità di vigilanza e ispezione, possono ugualmente emergere indizi collegati alla presenza di relazioni con parti correlate precedentemente non individuate.

• **Verifica delle registrazioni contabili** che possono risultare anomale in quanto registrate in date di festività oppure contabilizzate in conti generici. Spesso tali operazioni sono svolte nei confronti di parti correlate non sottoposte a revisione contabile, nei confronti delle quali non è quindi possibile esercitare un controllo incrociato.

**RISPOSTE DI REVISIONE  
AI RISCHI DI ERRORI  
SIGNIFICATIVI  
CON PARTI CORRELATE**

• Se il revisore, nel corso delle sue verifiche, identifica operazioni con parti correlate che la direzione non ha precedentemente identificato o portato a conoscenza del revisore stesso, deve:

.. **richiedere alla direzione** di identificare tutte le operazioni con tali parti correlate in precedenza non identificate ai fini di un'ulteriore valutazione da parte del revisore;

.. **svolgere indagini** sul motivo per cui i controlli dell'impresa sui rapporti e sulle operazioni con parti correlate non hanno consentito l'identificazione o l'evidenziazione dei rapporti e delle operazioni con tali parti correlate;

.. **svolgere appropriate procedure di validità** con riferimento a tali parti correlate recentemente identificate o a operazioni significative realizzate con le stesse;

.. **riconsiderare il rischio** che possano esistere altre parti correlate o altre operazioni significative con esse che la direzione non ha precedentemente identificato o portato a conoscenza del revisore stesso, e svolgere ulteriori procedure di revisione, secondo quanto ritenuto necessario;

.. **se la mancata evidenziazione da parte della direzione appare intenzionale** (e quindi indicativa di un rischio di errore significativo dovuto a frode), valutarne le implicazioni sulla revisione contabile;

.. **effettuare l'ispezione** dei contratti o degli accordi sottostanti, ove presenti;

.. **valutare la logica economica sottostante** a tali operazioni, al fine di capire se le operazioni sono state poste in essere per realizzare una falsa informativa finanziaria o per occultare appropriazioni illecite di attività dell'impresa.

**VERIFICHE**

**revisione legale**

**NOTA INTEGRATIVA**

- **Verifica**
  - Il revisore deve verificare se, in base a quanto disposto dall’art. 2427 c.c., nella nota integrativa gli amministratori abbiano illustrato le operazioni intrattenute con le parti correlate se non concluse a condizioni normali di mercato precisando:
    - .. importo;
    - .. natura del rapporto;
    - .. ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativamente a tali operazioni.
- **Informazioni raggruppate o separate**
  - Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere raggruppate per natura (esempi: acquisti di beni; vendite di beni; finanziamenti; garanzie; ecc.), salvo quando la loro separata evidenziazione si renda necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni stesse sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
- **Bilancio in forma abbreviata**
  - L’art. 2435-bis, c. 6 c.c. prevede, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, una limitazione all’informativa sui rapporti con le parti correlate, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti e a quelle con i membri degli organi di amministrazione e di controllo nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.
- **Microimprese**
  - Anche le microimprese devono riportare le informazioni in commento in calce allo stato patrimoniale.

**LETTERA DI ATTESTAZIONE**

- **Contenuto necessario**
  - È fondamentale che nella lettera di attestazione degli amministratori il revisore includa una definizione di parte correlata e che gli amministratori dichiarino espressamente di aver comunicato tutte le parti correlate e i rapporti che la società ha intrattenuto con le stesse.
- **Esempio di paragrafo**
  - “Sono state fornite tutte le informazioni necessarie all’identificazione delle parti correlate e sono state correttamente presentate nel bilancio le operazioni significative con parti correlate con l’indicazione di tutte le informazioni richieste dalle norme di legge e regolamentari in materia”.  
*Oppure, ove applicabile:*  
 “Vi confermiamo che nella nota integrativa del bilancio sono state fornite le informazioni richieste dall’art. 2427, c. 1, n. 22-bis) c.c. in tema di operazioni realizzate con parti correlate. Vi confermiamo, inoltre, di aver fornito nella relazione sulla gestione apposita e puntuale informazione sulle operazioni con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime con indicazione dei saldi debitori o creditori, delle vendite, degli acquisti, di altri ricavi o costi, dei contratti di leasing e delle garanzie. Infine, nel caso di operazioni atipiche o inusuali con parti correlate, è stato esplicitato l’interesse della Società al compimento dell’operazione. Tutta la documentazione a supporto è stata messa a Vostra disposizione”.

**CONCLUSIONI**

- Se il revisore non è in grado di ottenere sufficienti e appropriati elementi probativi relativi ai rapporti e alle operazioni che la società ha posto in essere con le parti correlate, o se ritiene che le relative informazioni fornite nel bilancio nel bilancio non siano sufficientemente adeguate, deve attentamente valutare tali fatti nell’espressione del proprio giudizio sul bilancio.